



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRESCIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>PIANTA</u>	<u>DONATO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PORTIERI</u>	<u>GIANMICHELE</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ALESSI</u>	<u>LUIGI</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 637/2016
depositato il 22/06/2016

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2000/0001426 REGISTRO 1994
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2000/0001860 REGISTRO 1994
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2000/0002300 REGISTRO 1995
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2004/0000596 REGISTRO 1998
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2008/0002382 DIR.ANNUO CCIAA 2005
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2008/0150070 IRPEF-ADD.REG. 2004
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2008/0150070 IVA-ALTRO 2004
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2008/0300124 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2008/0300124 IVA-ALTRO 2005
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2008/0450018 TRIB.ERARIALI 2004
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2011/0250405 TRIB.ERARIALI 2007
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2011/0550286 TRIB.ERARIALI 2007
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2012/0550058 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2012/0550058 IVA-ALTRO 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2012/0550287 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2013/0000992 REGISTRO 2009
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2013/0250110 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2013/0250110 IVA-ALTRO 2009
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2014/0250161 IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2014/0250161 IVA-ALTRO 2010
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2014/0250902 IVA-ALTRO 2011
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2015/0800438 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2016/0250255 IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2016/0250255 IRPEF-ADD.COM. 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 2016/0250255 IVA-ALTRO 2012

contro:

AG. RISCOSSIONE BRESCIA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 637/2016

UDIENZA DEL

10/10/2016 ore 09:00

N° 888 / 2016

PRONUNCIATA IL:

10 - 10 - 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 DIC. 2016

Il Segretario

Marsicovetere Franco
IL SEGRETARIO
Marsicovetere Franco



(segue)

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZILETTI ANDREA
VIA FRATELLI UGONI N.1 25122 BRESCIA BS

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 637/2016

UDIENZA DEL

10/10/2016 ore 09:00

La ricorrente impugna una serie di cartelle esattoriali citate in estratti di ruolo relativi a debiti di imposta risalenti nel tempo e riguardanti gli anni dal 1994 al 2012. La ricorrente riferisce di avere reperito gli estratti di ruolo richiedendoli ad Equitalia Nord. Negli estratti è indicata la cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il saldo del debito d'imposta ivi riportato, tuttavia la ricorrente afferma di non avere mai ricevuto dette cartelle esattoriali e quindi ritiene che la pretesa tributaria sia caduta, per gli atti più remoti nel tempo, in prescrizione decennale e per gli atti più recenti non sia mai stata azionata e che quindi le somme esposte negli estratti non sono dovute in quanto mai richieste.

La ricorrente chiede in ogni caso che l'Agente della Riscossione produca in originale le cartelle esattoriali menzionate nei suoi atti d'ufficio per provare eventualmente che il debito d'imposta è liquido ed esigibile.

Equitalia Nord, costituendosi in giudizio, propone in copia una serie di avvisi di ricevimento relativi proprio alle cartelle di cui è causa che sono state notificate con il servizio postale. La Commissione osserva preliminarmente che l'impugnabilità degli estratti di ruolo è pacificamente ammessa dopo le recenti prese di posizione della Suprema Corte di Cassazione. La Corte ha spiegato che il ricorso contro l'estratto è in realtà ricorso contro il ruolo e vale come impugnativa della cartella esattoriale cui rinvia. L'attuale ricorrente ha preferito prudenzialmente proporre ricorso contro le cartelle esattoriali stesse. Si potrebbe, in proposito, eccepire che così facendo si pone nella materiale impossibilità di produrre l'atto impugnato. Poiché però la costituita Equitalia Nord non solleva alcuna eccezione in proposito, la Commissione ritiene di poter decidere sul merito.

Il merito della controversia, a parere di questo giudice, è tutto legato alla esistenza ed alla rituale notifica delle cartelle esattoriali. Equitalia fornisce prova della notifica mediante la produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali e mediante relata di notifica per pubblici proclami. Sulla sufficienza, fino a querela di falso, della ricevuta di ritorno a provare l'avvenuta notificazione, la giurisprudenza è ormai pacifica. Non occorre cioè che venga prodotta la cartella esattoriale, tanto meno in originale perché, come è stato acutamente notato, l'originale è quello spedito al contribuente che è l'unico che eventualmente può produrlo.

RGR 637/16

La Commissione passa quindi all'esame delle singole pretese notando che una serie di poste a debito sono relative a crediti non esigiti per oltre un decennio e quindi caduti in prescrizione. Per un'altra serie di poste i termini della prescrizione (ordinaria decennale) non si sono consumati e quindi il debito d'imposta può essere confermato solo se vi è la prova della notifica.

La Commissione osserva che non tutte le cartelle impugnate risultano notificate. Sono invece assistite da prova della notificazione le cartelle 0222012006536190 di euro 21.739,95, la cartella 02220120015483101 di euro 124,01, la cartella 02220130000340656 di euro 23.623,12, la cartella 02220130019646244 di euro 95,64, la cartella 02220140004757432 di euro 9.609,33, la cartella 02220140019326282 di euro 635,15, infine la cartella 02220160007896851 di euro 3.742,59.

Tali cartelle esattoriali sono state certamente notificate e, non essendo state impugate, si sono rese definitive e pertanto l'importo totale di euro 59.569,59 va confermato e risulta quindi dovuto. Quanto alle altre cartelle, che sono in parte relative a crediti prescritti e in parte maggiore relative a crediti mai azionati mediante notifica dell'atto impositivo, vanno dichiarati inesistenti e l'atto che li trascrive annullato.

La Commissione ritiene infine che la parziale reciproca soccombenza delle parti renda necessario compensare tra le parti le spese di lite.


La Commissione, sciogliendo la riserva,

PQM

accoglie parzialmente il ricorso, conferma la debenza di euro 59.569,59, annulla nel resto. Spese compensate.

Il Relatore

(dott. Gianmichele Portieri)



Il Presidente
(dott. Donato Pianta)

